

COMUNE DI RADDUSA PROVINCIA DI CATANIA	
009789	13 SET 13
Prot. N.	

COMUNE DI RADDUSA
(PROVINCIA DI CATANIA)
UFFICIO ANAGRAFE

data.....

PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA' AL 15°
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Premesso che la persona di: **STUTO ENRICA N. VIADANA 27.7.1989**
iscritta nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune all'indirizzo via
MAZZUCA 59

non è stata censita nel corso delle operazioni del 15° Censimento Generale della popolazione del 9 ottobre 2011, e pertanto si è reso irreperibile all'indirizzo sopra riportato.;

La S.V. è stata invitata a presentarsi all'Ufficio Anagrafe mediante lettera notificata ai sensi di legge, al fine di regolarizzare la sua posizione in merito al 15° Censimento Generale della popolazione, non avendo espletato detta funzione nei termini previsti, si è resa irreperibile

Visti gli atti relative allè risultanze del 15° Censimento Generale della popolazione;

Visti gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale inerenti alle persone risultate irreperibili:

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento per le cancellazioni anagrafiche;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Visti gli art. 7 e 8 della legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- Legge 24. Dicembre 1954, n. 1228;
- Art. 46 del D:P:R: 30 Maggio 1989 n. 223;
- Art. 11, c.1, lettera C D:P:R: 30 Maggio 1989 n. 223 come sostituito dall'art. 15, c. 3
- D.P.R. 31/08/1999 n. 394;
- Circolare Istat n. 15 del 13/12/2011;
- Piano censimento generale n. 6 del 18/11/2011;

DISPONE

La cancellazione dagli archivi dell'Anagrafe della popolazione residente, per accertata IRREPERIBILITA' AL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE del nominativo sotto riportato ai sensi dell'art. 11 lettera C del D.P.R. 223/1989 sostituito art. 15 D.P.R. 394/1999 e la conseguente eliminazione dalle schede individuali e di famiglia, con decorrenza dalla data odierna.

Che il suddetto provvedimento non produrrà effetti sul calcolo statistico della popolazione legale essendo riferito a soggetto non censito

DISPONE

Che il presente provvedimento sia affisso all'ALBO PRETORIO per il periodo di 30 (TRENTA) giorni e che venga notificato all'interessato attraverso pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Di inviare opportuna comunicazione del presente provvedimento munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti al competente Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 11/223;

RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

che contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse può ricorrere entro 30 (trenta) giorni ai sensi della legge n. 1228/1954 oppure al Tribunale Amministrativo della Sicilia entro 60 (sessanta) giorni nei termini e modi di cui alla legge n. 1043/1971 e succ. modif.

Raddusa

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

